



CHILD

Towards a child-friendly justice

BOZZA DI RACCOMANDAZIONE DI POLICY SULLA CHILD-FRIENDLY JUSTICE PER MINORI VITTIME DI VIOLENZA E SULLE INTERVISTE FORENSI

Versione3 (Dicembre 2025)



Il Progetto CHILD è incentrato sullo sviluppo di un sistema giudiziario adattato alle esigenze di minor vittime e testimoni di violenza, con particolare attenzione all'intervista forense e alla protezione dei minori.

Il progetto mira a favorire un processo graduale e strutturato volto a una migliore attuazione dei quadri legislativi esistenti, in particolare della Direttiva 2012/29/UE, in nove Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Grecia, Italia, Portogallo, Romania e Spagna), nonché a promuovere cambiamenti strutturali a livello nazionale e nell'ambito del quadro normativo dell'UE.

Il progetto è stato avviato con un'analisi dei bisogni, realizzata attraverso:

- una revisione della letteratura scientifica e normativa;
- la conduzione di focus group e interviste con professionisti operanti nel sistema giudiziario e nel settore della protezione dei minori, in tutti i Paesi partecipanti;
- la conduzione di focus group transnazionali con professionisti attivi nel sistema giudiziario e nell'ambito della protezione dei minori.

Sulla base di tali attività, sono stati elaborati rapporti nazionali, volti ad analizzare i punti di forza e le criticità dei quadri giuridici esistenti in materia di protezione dei minori e di child-friendly justice a livello nazionale, nonché un rapporto transnazionale sui punti di forza e le criticità del quadro giuridico esistente in materia di giustizia a misura di minore nei Paesi partecipanti.

I rapporti sopra menzionati evidenziano una serie di buone pratiche, nonché alcune carenze e criticità nei sistemi di protezione dei minori e di child-friendly justice, che costituiscono il contesto di riferimento per le seguenti raccomandazioni di policy.

Raccomandazioni di policy sulla child-friendly justice a favore di minor vittime di violenza e sulle interviste forensi.

SOTTOLINEANDO il principio del preminente interesse del minore,
ENFATIZZANDO la particolare vulnerabilità dei minor vittime di violenza,
RICONOSCENDO l'importanza dei passi fatti dall'Unione Europea nel tema della protezione delle vittime, in modo particolare con la Direttiva 2012/29/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce gli standard minimi in materia di diritti, supporto e protezione delle vittime di reato, e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio

CONSIDERANDO i progressi ottenuti con l'implementazione dei diritti delle vittime nel corso degli ultimi decenni e le sfide esistenti,

RILEVANDO che la protezione dei minori vittime di violenza necessitano di un approccio integrato,

IL CONSORZIO INDICA LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI:

A. In merito ad una risposta coordinate tra: polizia, giustizia e i servizi di assistenza e tutela dei minori per i minori vittime di violenza

- Prevedere responsabilità chiaramente definite sul piano normativo e adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità giudiziarie, le forze di polizia, i servizi sanitari, i servizi sociali e i servizi di assistenza alle vittime che operano a contatto con minori vittime e testimoni di violenza, al fine di assicurare la continuità della presa in carico e prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria.
- Garantire che i meccanismi di coordinamento siano attivati immediatamente dopo il primo contatto con le autorità e siano basati su una valutazione precoce e individualizzata dei bisogni specifici del minore.
- Introdurre la figura di un case manager al fine di garantire la comunicazione e il coordinamento tra tutti gli attori coinvolti provenienti dal sistema giudiziario, dalle forze di polizia, dai servizi di assistenza e dai servizi di supporto alle vittime.
 - o Proposta per lo sviluppo di "task force" per ciascun caso, composte da rappresentanti delle forze di polizia, del sistema giudiziario, dei servizi sociali e di agenzie specializzate nel supporto ai minori; coordinamento a livello locale secondo un sistema di "rotazione".
 - o Protocollo di riservatezza in merito alla condivisione di informazioni sensibili tra professionisti coinvolti.
- Elaborare protocolli chiari e vincolanti in materia di coordinamento e intervento multi-agenziale in caso di violenza contro i minori (VAC) e, ove possibile, definire termini temporali per tali interventi.
- Estendere i servizi multidisciplinari e interistituzionali (quali i servizi di tipo Barnahus) e i meccanismi di coordinamento (garantendo l'accesso a tutti i servizi in un unico luogo) per tutte le forme di reato violento contro i minori. La risposta intersezionale dovrebbe includere organizzazioni specializzate del terzo settore, che apportino le proprie competenze specifiche e un valore aggiunto all'efficacia della risposta del sistema.
- Garantire un finanziamento pubblico adeguato e sostenibile per il funzionamento efficiente dei sistemi di protezione dei minori; prevedere la collaborazione tra gli enti del settore pubblico e organizzazioni specializzate (e certificate) di

supporto ai minori, subordinata all'adozione di uno specifico codice di condotta quale requisito preliminare per la cooperazione.

- Richiedere l'adozione a livello nazionale e regionale di piani di attività riguardo il coordinamento a favore dei minori vittime di violenza:
 - o Obiettivi chiari e definiti,
 - o Indicatori quantificabili.
- Valutazione e monitoraggio regolare da parte di gruppi di lavoro multi stake-holders. Promuovere il riconoscimento e l'accreditamento delle competenze specialistiche dei professionisti in prima linea (di tutte le discipline) al fine di rafforzare, nella pratica, il sostegno ai minori, la child friendly justice a livello nazionale e quello dell'UE.
- Aumentare la disponibilità di esperti legali specializzati, inclusi avvocati dedicati alle persone minori di età.
- Prevedere che i Piani d'Azione nazionali per le risposte coordinate alla violenza contro i minori siano sottoposti a revisione periodica (almeno ogni tre anni), definendo politiche e misure istituzionali volte a migliorare il coordinamento e invitando le regioni a sviluppare i relativi piani d'azione, includendo disposizioni per l'allocazione di risorse destinate a infrastrutture e dotazioni strumentali nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

B. MISURE DI PROTEZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO AI MINORI VITTIME

- Garantire misure di protezione adeguate ai minori vittime, in funzione delle specificità di ciascun caso e del superiore interesse del minore, comprese misure quali l'oscuramento dei dati personali nei documenti, l'utilizzo di strumenti di videoconferenza per le audizioni o, se necessario, l'adozione di un provvedimento di protezione.
- Garantire una valutazione precoce, obbligatoria e individuale dei bisogni dei minori vittime, effettuata il prima possibile dopo il primo contatto con le autorità, e assicurare che l'esito di tale valutazione determini le misure di protezione, i servizi di supporto e gli adattamenti procedurali previsti.
- Garantire un accesso immediato e gratuito a servizi sociali, psicologici e sanitari completi, nel più breve tempo possibile dopo l'evento. I servizi psicologici specializzati per minori dovrebbero essere garantiti (qual diritto del minore) a ciascun minore vittima di violenza e dovrebbero essere gratuiti, finanziati dallo Stato o dal sistema di assicurazione sociale.

- Istituire punti di accesso al sostegno facilmente attivabili, a misura di minore e confidenziali, inclusi servizi nazionali di assistenza alle vittime (quali il numero europeo 116 006), nonché percorsi di invio verso servizi specializzati per i minori.
- Garantire un accesso equo ai servizi di protezione e supporto per i minori vittime nelle aree rurali, remote e svantaggiate. Le unità sanitarie nelle aree rurali dovrebbero includere almeno un *professionista formato nella gestione dei casi di violenza contro i minori*, che funga da **“punto di riferimento”** con le agenzie centrali di supporto ai minori a livello centrale (grandi città/capoluoghi).

Dovrebbe essere fornita una formazione intensiva agli operatori dell'istruzione, in particolare nelle aree remote e rurali, per l'identificazione dei casi di violenza e per la gestione di un “invio riservato”; particolare attenzione dovrebbe essere riservata al personale educativo affinché non intraprenda alcuna azione di natura forense, limitandosi esclusivamente alla segnalazione. Dovrebbe essere istituita una piccola task force (composta da un rappresentante delle forze di polizia, un professionista sanitario e un operatore dei servizi sociali) per la gestione dei casi di violenza, con l'obiettivo di garantire un invio sicuro verso le agenzie centrali e i servizi più specializzati situati nelle aree urbane principali.

C. A FAVORE DEL MINORE – FRIENDLY JUSTICE:

1. Indicazioni generali:

- Garantire che tutti i minori vittime e testimoni di violenza siano trattati, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, in modo child-friendly, trauma-informed e fondato sui diritti, anche attraverso l'uso di un linguaggio adeguato all'età, ambienti a misura di minore e adattamenti procedurali commisurati all'età, al grado di maturità e alle specifiche circostanze del minore.
- Garantire che gli adattamenti procedurali e le misure di salvaguardia siano basati su una valutazione precoce e individualizzata dei bisogni specifici del minore e siano riesaminati, ove necessario, nel corso del procedimento.
- Garantire che i minori vittime ricevano informazioni chiare, accessibili, child-friendly su:
 - le fasi dei procedimenti,
 - i ruoli dei professionisti coinvolti,
 - le decisioni prese,
 - la pronuncia della sentenza e esecuzione delle decisioni giudiziarie.

2. Formazione, standards, e competenze professionali:

- Prevedere la formazione obbligatoria e specialistica dei professionisti coinvolti (forze di polizia, operatori del sistema giudiziario, servizi sociali e agenzie di protezione dei minori) quale elemento integrato dei processi di certificazione e accreditamento – si veda la sezione A.
- Garantire una formazione specifica sul lavoro con minori in situazioni di particolare vulnerabilità, inclusi i minori migranti e non accompagnati e i minori con disabilità.
- Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di standard minimi a livello dell'UE in materia di giustizia a misura di minore, al fine di garantire coerenza tra i diversi quadri istituzionali, inclusi standard relativi a:
 - gli strumenti esistenti a livello UE ed internazionale in materia di diritti dell'infanzia,
 - meccanismi di coordinamento tra le autorità e i servizi maggiormente rilevanti,
 - la revisione della Direttiva UE (2025), e
 - I principi e gli obiettivi (pratiche trauma-informed e child-centred) individuate nella Direttiva (EU) 1385/2024, quale cornice emergente per il rafforzamento della child-friendly justice, la cui piena implementazione è pendente dagli Stati Membri.

3. Accesso alla giustizia e alla rappresentanza legale:

- Garantire l'accesso automatico all'assistenza legale gratuita e alla rappresentanza legale specializzata, inclusi avvocati d'ufficio con competenze specifiche e casistiche coinvolgono minori, per tutti i minori vittime di violenza, indipendentemente dal tipo di reato o di procedimento.
- Garantire meccanismi efficaci per individuare e gestire eventuali conflitti di interesse tra i minori vittime e i loro rappresentanti legali, mediante il coinvolgimento, ove necessario, di professionisti indipendenti e specializzati.

4. Protezione della vita privata e informazione condivisa dai media

- Garantire una rigorosa protezione della vita privata e dei dati personali dei minori vittime, anche mediante l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di divulgazione non autorizzata di informazioni o di diffusione mediatica che possa condurre all'identificazione o alla vittimizzazione secondaria.

5. Accesso alle informazioni

- Fornire ai minori informazioni adeguate e a misura di minore, durante tutto il procedimento, in merito alle fasi che verranno intraprese, ai soggetti coinvolti nonché alla sentenza e alla sua esecuzione.

- Introdurre sanzioni rigorose per i soggetti che divulgano, intenzionalmente o anche involontariamente, informazioni su casi di abuso sui minori ai mezzi di comunicazione.

6. Fase processuale e garanzie procedurali

- Dare priorità ai procedimenti che coinvolgono minori vittime di violenza e adottare misure volte a prevenire ritardi indebiti, riconoscendo il particolare impatto che la protrazione dei procedimenti può avere sui minori.
- Promuovere l'istituzione di tribunali specializzati o di percorsi giudiziari specializzati per i casi che coinvolgono minori vittime di violenza, oppure la designazione, all'interno delle strutture giudiziarie esistenti, di giudici e pubblici ministeri adeguatamente formati e specializzati nei diritti dell'infanzia e nella protezione dei minori.
- Garantire che i minori vittime e i testimoni siano ascoltati principalmente attraverso audizioni forensi condotte conformemente a protocolli basati su evidenze scientifiche, qualora ciò risponda al superiore interesse del minore e sia adeguato alla sua età, maturità e fase di sviluppo.
- Istituire meccanismi di monitoraggio volti a valutare la durata dei procedimenti e il loro grado di adeguatezza alle esigenze dei minori coinvolti, prevedendo, ove opportuno, il coinvolgimento di organismi indipendenti. I procedimenti dovrebbero essere conclusi entro termini ragionevoli e chiaramente definiti, e il rispetto di tali termini dovrebbe essere monitorato attraverso le relazioni annuali e le relazioni sulle attività delle autorità competenti.

6. Interviste Forensi:

3.1. Standard Professionali

- Garantire che le audizioni forensi siano condotte esclusivamente da professionisti in possesso di una formazione specialistica certificata e adeguatamente qualificati, nel rispetto di protocolli basati su evidenze scientifiche (formazione specialistica intensiva e sistemi di accreditamento armonizzati) e limitare il numero delle audizioni a quanto strettamente necessario, al fine di evitare la vittimizzazione secondaria e la ri-traumatizzazione, assicurando la priorità al benessere e al superiore interesse del minore.

3.2. Tempestività e adeguata preparazione

- Garantire che le interviste forensi siano effettuate con tempestività, dandogli massima priorità alla loro gestione ed organizzazione. Assicurare una comunicazione child-friendly, spiegando preliminarmente ai minori vittime lo svolgimento dell'intervista forense, in una modalità child-friendly.

3.3. Supporto nel Corso dell'Intervista

- Consentire la presenza di un professionista specializzato (ad es., psicologo, criminologo, assistente sociale, professionista supporto alla vittima, avvocato...) per assicurare il benessere del minore prima, durante e dopo l'intervista.
- Rispettare la privacy delle vittime nella condivisione, nell'utilizzo e nella diffusione delle registrazioni delle audizioni forensi.

3.4. Equipaggiamento Tecnico

- Garantire la disponibilità di equipaggiamento audio-video di alta qualità al fine di registrare le interviste forensi, idoneo all'utilizzo nel corso dei procedimenti giudiziari, nel rispetto della riservatezza e della tutela della confidenzialità delle informazioni.

D. Riguardo la formazione in materia di protezione dei minori, e approccio trauma-sensitive e child friendly:

- Stabilire un training di base per tutti i professionisti che vengono a contatto con minori vittime di violenza e impegnati nelle interviste forensi (primo contatto con le autorità, professionisti che assistono o partecipano alle interviste o altri accertamenti, professionisti che richiedono l'audizione forense, professionisti che utilizzano i risultati dell'audizione forense, nonché gli operatori dei servizi di assistenza, cura e supporto alle vittime, ecc.) che dovrebbe includere:
 - Psicologia dello sviluppo e aspetti relativi allo sviluppo del minore
 - Approcci trauma-sensitive e child-friendly
 - Violenza contro i minori e prevenzione della rivittimizzazione
 - Creazione di uno spazio sicuro, includere dei protocolli di referral
 - Diritti dei minori. Inclusi i diritti di protezione, supporto e partecipazione
 - Conoscenza dei meccanismi di segnalazione conformi al quadro normativo dell'Unione europea e dei servizi di supporto o orientati ai minori, compreso l'accesso ai servizi di assistenza telefonica 116 006 per le vittime di reato.
- Il training specialistico per le interviste forensi dovrebbe includere:
 - Processi di selezione rigorosi, **specializzazione di base e continui training per tutti i professionisti che conducono le interviste forensi**¹, includendo la formazione sull'applicazione di protocolli e tecniche di audizione forense basate su evidenze scientifiche, nonché la predisposizione di sistemi chiari di supervisione professionale
 - Sistemi di supervisione e peer review.

¹La durata sarà stabilita in sede di elaborazione del Manuale per i professionisti sui processi aggiornati di audizione forense.

- Comunicazione child-friendly, intervistetrauma-informed, e protocolli adeguati
- Conoscenza delle procedure legali, dei diritti dei minori, e delle misure di protezione come modificata nella Direttiva UE, incluse le testimonianze audio-video.
- Case management multidisciplinari, incontri e formazioni:
 - Coordinamento tra i Servizi sociali, i Servizi sanitari, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie.
 - Training negli approcci di protezione integrata e standard di erogazione dei servizi allineati agli standard dell'Unione europea.

E. Riguardo l'acquisizione dei dati:

- Condurre studi di prevalenza sulla violenza contro i minori, al fine di ottenere una migliore comprensione dell'ampiezza e della diffusione del fenomeno della violenza contro i minori.
- Sviluppo a livello nazionale di un meccanismo di acquisizione di dati armonizzato e comprensivo, rispetto al tema della violenza contro i minori per raccogliere dati comparabili dai servizi che lavorano con minori vittime di violenza, al fine di comprendere meglio i casi che si rivolgono ai servizi professionali di assistenza e supporto.
- Attribuire la responsabilità della raccolta dei dati sui servizi relativi alla violenza contro i minori a livello regionale o nazionale, provenienti dai servizi che assistono minori vittime di violenza.
- Garantire che i Paesi raccolgano e analizzino dati disaggregati includendo almeno l'età e il genere delle vittime, età e genere dell'aggressore, la relazione tra la vittima e l'autore, tipo di violenza (una tantum o continuativa). Le variabili per un'analisi approfondita dovrebbero includere caratteristiche di background e precedente storia di vittimizzazione, attuale vittimizzazione concomitanti, l'esistenza di collegamenti istituzionali e precedenti episodi di violenza dell'autore, incluse le circostanze specifiche dell'atto. (United Nations Children's Fund, *International Classification of Violence against Children*, UNICEF, New York, 2023.)
- I servizi giudiziari dovrebbero raccogliere dati di tutti i casi di violenza contro i minori denunciati alla polizia e/o per i quali sia in corso un procedimento penale, al fine di monitorare e valutare il grado di adeguatezza del sistema giudiziario alle esigenze dei minori. Tali dati potrebbero includere la tipologia di violenza, le misure di protezione e i servizi forniti alla vittima, l'eventuale condanna o assoluzione dell'imputato, il luogo e la data del reato, la data

della sentenza e la data della decisione definitiva. Per ciascuna caso perseguito, dovrebbe inoltre essere indicato se sia stata utilizzata l'audizione forense.